

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Valentino Fedeli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 13 gennaio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 241/1221pf 15-16/SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Latina Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e

dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto;

per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Con provvedimento Prot. 242/1222 pf15-16 SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;

- il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;

- il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Latina Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto;

per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Il procedimento

All'esito della udienza del 8.9.2016, con Com. Uff. n. 14/TFN-SD sono state definite le posizioni dei Signori Pasquale Maietta, Antonio Aprile e Fabrizio Coletti. Il Tribunale si è

riservato di esaminare la posizione della Società US Latina Calcio Srl assegnando alla stessa termine entro il 19.9.2016, per il deposito dell'allegato 1) della memoria difensiva ritualmente depositata.

Il sodalizio sportivo deferito ha fatto pervenire, a questo Tribunale, nel termine concesso, la dichiarazione, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l'istituto di credito si assume la responsabilità del mancato pagamento imputabile *"all'intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario"* e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza.

Conseguentemente, con Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016 la US Latina Calcio Srl è stata prosciolta dagli addebiti contestati.

Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello la quale, con Com. Uff. n. 083/CFA del 16.12.2016 ha ritenuto violato il principio del contraddittorio, avendo il Tribunale Federale Nazionale esaminato la citata documentazione in una ulteriore camera di consiglio e non già nel contraddittorio delle parti. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto fondato; la decisione di primo grado è stata annullata ed è stato disposto il rinvio del procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l'esame del merito della questione, nel rispetto del principio del pieno e effettivo contraddittorio tra le parti.

Conseguentemente, nel rispetto del principio del contraddittorio, il procedimento è stato nuovamente trattato all'udienza del Tribunale Federale Nazionale del 13.1.2017, nel corso della quale sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa, mentre per la Società deferita è comparso l'Avv. Paolo Rodella.

La Procura Federale si è riportata all'originario atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento, oltre che all'atto di appello presentato dinanzi alla Corte Federale d'Appello e alla decisione di quest'ultima. Ha concluso chiedendo l'irrogazione, nei confronti della Società US Latina Calcio Srl, della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

L'Avv. Rodella ha espresso alcune considerazioni a difesa della Società assistita e si è riportato integralmente alle memorie difensive di primo e secondo grado e alle conclusioni in esse riportate.

I motivi della decisione

All'esito della udienza del 13.1.2017, il Tribunale osserva che è stata prodotta ed ha costituito oggetto di contraddittorio, la dichiarazione in data 16.9.2016, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l'istituto di credito si è assunta la responsabilità del mancato pagamento imputabile *"all'intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario"* e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza.

Al riguardo, il Collegio rileva che tale documentazione risulta apparentemente in contrasto con altri documenti provenienti dallo stesso Istituto di credito e, in particolare, con l'estratto conto della Società ma, dalla dichiarazione del 16.9.2016, emerge che non è stato possibile eseguire le operazioni bancarie oggetto di giudizio proprio a causa di un malfunzionamento del sistema bancario.

Pertanto, deve ritenersi che, il contrasto tra gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'indagine e del procedimento, non consentano di affermare con certezza la responsabilità della Società, posto che gli inadempimenti contestati appaiono imputabili all'Istituto di credito presso il quale sono accessi i conti correnti societari dedicati.

Per quanto concerne il fatto che ai legali rappresentanti della Società è stata applicata una sanzione in relazione ai medesimi fatti, il Collegio rileva che tale circostanza non assume particolare rilievo ai fini della decisione da assumere in questa sede, in considerazione della natura non confessoria dell'istituto di cui all'art. 23 CGS e del fatto che il citato documento del 16.9.2016 è stato acquisito successivamente all'applicazione della sanzione ai legali rappresentanti della Società.

La Società deferita va pertanto prosciolta dagli addebiti contestati.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati la Società US Latina Calcio Srl.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 13 gennaio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARPEGGIANI BRUNO, MESBAH DJAMEL EDDINE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), ENOW SOLOMON (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), GIALLOMBARDO ANDREA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SCARFAGNA TIZIANO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa) - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza di differimento presentata dal difensore del Sig. Mesbah Djamel Eddine;
vista l'esigenza di rinnovare la notificazione dell'atto di convocazione alla odierna riunione al deferito Enow Solomon;
D'intesa con le parti presenti e senza ulteriori avvisi alle stesse, rinvia a nuovo ruolo.
Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO DI NAPOLI (all'epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC) - (nota n. 4559/78 pf15-16 GP/GT/cc del 28.10.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza di differimento presentata dal difensore del Sig. Arturo Di Napoli;

D'intesa con la Procura Federale, rinvia a nuovo ruolo.
 Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA - (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 prende atto della comunicazione del relatore del presente procedimento, assente alla riunione odierna per motivi di salute, e per tale motivo rinvia la trattazione dello stesso al 10.2.2017 ore 14, senza ulteriori avvisi alle parti presenti.
 Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TILIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Martina franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 4665/1084 pf15-16 MS/vdb del 02.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 prende atto della comunicazione del relatore del presente procedimento, assente alla riunione odierna per motivi di salute, e per tale motivo rinvia la trattazione dello stesso al 10.2.2017 ore 14, senza ulteriori avvisi alle parti presenti.
 Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911), Società ACQUI CALCIO 1911 - (nota n. 5195/39 pf16-17 GM/GP/ma del 15.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 prende atto della comunicazione del relatore del presente procedimento, assente alla riunione odierna per motivi di salute, e per tale motivo rinvia la trattazione dello stesso al 10.2.2017 ore 14, senza ulteriori avvisi alle parti presenti.
 Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto), Società AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 4854/1344 pf 15-16 GP/GM/pp del 7.11.2016).

Il deferimento

Con nota del 7.11.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Pecorelli Andrea, Presidente e Legale Rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto e la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai

punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 13.1.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Pecorelli Andrea;
- ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria, così come previsti ai punti A4 e A5 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale.

Ai sensi del punto 11 del richiamato C.U., l'inosservanza di detto termine, *“per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l'esistenza di esimenti.

Senonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23.8.2016, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 7.11.2016.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Pecorelli Andrea risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società AD Voluntas Calcio Spoleto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pecorelli Andrea, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD ARL VIGONTINA S. PAOLO FC (all'epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC) - (nota n. 4637/1189 pf15-16 MB/ag del 02.11.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 2.11.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all'epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), a titolo di responsabilità oggettiva. Per la condotta violativa ascrivibile al tecnico Sig. Ton Andrea, il tutto ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore della Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all'epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all'epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all'epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), sanzione della ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 200,00 (Euro duecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) nei confronti della Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti**

“”

Publicato in Roma il 16 Gennaio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio